

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto qui pervenuto 1'8.9.2017 , dal sig. Vincenzo Compagnone, nella qualità di Amministratore unico della ditta SAVI s.r.l., con sede in xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 9340 del 2.8.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa con cui è stata espresso il parere favorevole per la realizzazione di uno stabilimento balneare in area di proprietà privata a determinate condizioni.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, contenute nella nota n. 13544 del 29.11.2017, secondo cui il diniego è stato determinato dalle previsioni del piano paesaggistico che ha riconosciuto nei luoghi interessati dal progetto, la sussistenza di quei caratteri di naturalità e di pregio necessari per imporre il livello di tutela 3;

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità della condizione che dispone lo smontaggio delle opere al termine della stagione nonché il divieto di realizzare un impianto di smaltimento dei reflui di tipo aerobico che , a differenza della prescritta vasca di accumulo a tenuta stagna, è conforme alla normativa vigente;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza



REGIONE SICILIANA

del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO che la previsione del livello di tutela 3, in linea di principio, non è in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge regionale n. 78 del 1976, laddove si tratti effettivamente di opere concretamente destinate a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand'anche non totalitaria) di potenziali utenti, l'uso del mare, a meno che non vi siano motivazioni specifiche per l'area di che trattasi.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività balneari su aree di proprietà privata è fattispecie completamente diversa dall'esercizio delle stesse attività su area pubblica e che, in tali casi, l'unica disposizione cui far riferimento è quella contenuta nella lettera a) dell'articolo 15 della legge regionale 12.6.1978 n.76, secondo cui, entro detta fascia di 150 metri dalla battigia, sono consentite solo opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati, atteso che l'obbligo della stagionalità trova la sua ratio nel fatto che si tratta di beni pubblici che con la concessione ad un soggetto privato vengono sottratti all'uso gratuito e generale della collettività.

Se, invece, l'area è privata, l'Ufficio legislativo e legale espressamente interpellato al riguardo, manifestò l'avviso secondo cui le strutture relative agli stabilimenti balneari, realizzati in aree di proprietà privata, possono essere mantenute, purché tale possibilità sia prevista nella concessione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività commerciale.

RITENUTO di dover accogliere, per le motivazioni sopra riportate ,il ricorso gerarchico presentato dall' Amministratore unico della ditta SAVI s.r.l., avverso il provvedimento prot. n. 9340 del 2.8.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa, per la parte in cui contesta l'obbligo della stagionalità dello stabilimento balneare;

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato dall' Amministratore unico della ditta SAVI s.r.l., avverso il provvedimento prot. n. 9340 del 2.8.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, per la parte in cui contesta l'obbligo della stagionalità dello stabilimento balneare.
- **Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. n. 9340 del 2.8.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, nella parte in cui dispone l'obbligo dello smontaggio al termine della stagione, mentre per riguarda l'impianto di smaltimento dei reflui la medesima Soprintendenza provvederà ad un approfondimento della normativa vigente in materia, procedendo, ove necessario, al riesame dell'autorizzazione.
- **Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- **Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 8 gennaio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE Volpes f.to